



**Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea – FAQ**

**Aggiornamento al 11 gennaio 2024**

**1.**

**D. Chi può richiedere il contributo *una tantum*?**

R. Possono richiedere il contributo *esclusivamente* i Comuni sul cui territorio risulti presente, rispetto alla popolazione residente, un numero incidente di cittadini ucraini richiedenti e titolari di protezione temporanea, come indicato qui di seguito:

- a. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
- b. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- c. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- d. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

**2.**

**D. A quanto ammonta il contributo?**

R. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.

Verrà ripartito tra i Comuni richiedenti un contributo forfettario *una tantum*, determinato sulla base del numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea ospitati sul territorio del Comune alla data del **1° gennaio 2024** e comunicato ad Anci attraverso l'apposito modulo di richiesta, tenendo in considerazione il numero minimo di richiedenti per fasce di popolazione, come determinate nell'ordinanza n. 927/2022, richiamata dalla legge n. 46 del 21 aprile 2023.

**3.**

**D. Come va calcolato il numero delle presenze sul territorio comunale?**

R. Il numero delle presenze è dato dal numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea alla data del **1° gennaio 2024**, in base ai dati a disposizione del Comune.

Con riguardo alla popolazione residente, il numero di abitanti di ciascun Comune viene considerato sulla base dei dati riportati nel censimento ISTAT relativo al 31/12/2022.



**4.**

**D. Come si richiede l'accesso al contributo *una tantum*?**

R. I Comuni interessati dovranno compilare il modulo reperibile sul sito [www.anci.it](http://www.anci.it) al link <https://www.anci.it/wp-content/uploads/modulo-richiesta-contributo-fondo-sociale-aprile-2023.pdf>

L'autodichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, senza alcuna modifica, necessariamente firmata digitalmente dal Sindaco. Il modulo dovrà poi essere inoltrato, esclusivamente tramite pec, all'indirizzo [fondosocialeucraina@pec.anci.it](mailto:fondosocialeucraina@pec.anci.it) perentoriamente entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero **entro le ore 23.59 del giorno 15 febbraio 2024.**

**5.**

**D. Cosa accade se il Modulo è firmato da soggetto diverso dal Sindaco del Comune richiedente?**

R. Il modulo firmato da soggetto diverso dal Sindaco del Comune richiedente dovrà essere necessariamente corredato dall'atto di delega alla firma.

Qualora non fosse possibile firmare digitalmente, la firma olografa dovrà essere timbrata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

**6.**

**D. Cosa accade se si trasmette il modulo oltre il termine stabilito?**

R. Il termine è perentorio. Pertanto, i moduli ricevuti **oltre le ore 23.59 del 15 febbraio 2023** non saranno presi in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

**7.**

**D. Rilevano ai fini del calcolo della quota di contributo tutti i cittadini Ucraini richiedenti o titolari di protezione temporanea, o ci sono eccezioni?**

R. Ai fini del calcolo della quota, rileva solo lo status di richiedente/titolare di protezione temporanea. Trattandosi di una misura a supporto dei servizi sociali dei Comuni, non incidono sulla misura altre condizioni soggettive, come ad esempio l'accesso a forme di assistenza alloggiativa, strutture di accoglienza, o altre misure di supporto ai singoli cittadini Ucraini.

Il numero dei cittadini ucraini censiti, in base al quale si richiede il contributo, deve essere riportato in maniera univoca e complessiva all'interno del Modulo nello spazio dedicato. La specifica sul numero di coloro che hanno più di 18 anni deve essere effettuata nel computo del numero complessivo dichiarato. (Es: *...di n. \_20\_ persone richiedenti il permesso di protezione temporanea e domiciliati sul territorio dello scrivente Comune, di cui \_13\_ maggiori di 18 anni.*)

**8.**

**D. Il contributo è soggetto a vincolo di destinazione?**

R. Il contributo è erogato allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta dei servizi sociali dei Comuni. **Le risorse non sono da destinare necessariamente allo specifico target di utenza dei cittadini ucraini.**

**9.**

**D. A chi va trasmesso il modulo?**

R. I Comuni dovranno necessariamente inviare la richiesta all'indirizzo PEC [fondosocialeucraina@pec.anci.it](mailto:fondosocialeucraina@pec.anci.it)



**10.**

**D. Il contributo deve essere rendicontato?**

R. I Comuni determineranno l'uso e la destinazione nei capitoli specifici del bilancio comunale, attraverso delibera di giunta, una volta che il contributo sia stato assegnato. Non sono previste forme di rendicontazione specifiche.